



**PRESCRIZIONI EDILIZIE, URBANISTICHE E PAESAGGISTICHE
NECESSARIE PER LA REALIZZAZIONE
DELLE STRUTTURE RICETTIVE “ALLOGGI GALLEGGIANTI”**

Articolo 1

Prescrizioni edilizie, urbanistiche e titoli abilitativi

1. La realizzazione degli alloggi galleggianti è soggetta a permesso di costruire, nel rispetto dei requisiti igienico sanitari e di sicurezza di cui all'**Allegato B**), ai sensi della normativa vigente, avendo acquisito il parere idrogeologico e l'eventuale autorizzazione paesaggistica.
2. L'allestimento degli alloggi galleggianti è consentito nel rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza e dei criteri di seguito indicati:
 - a) collocazione delle unità abitative saldamente assicurate in modo permanente alla riva o all'alveo di fiumi e canali in contesti con superfici acquee prossimi ad aree urbanizzate o dotate di opere di infrastrutturazione;
 - b) le caratteristiche costruttive e i materiali usati per gli alloggi galleggianti devono essere compatibili e adattabili con l'ambiente nel quale sono collocati.

Articolo 2

Numero massimo di strutture per ambito naturale

1. Ogni ambito naturale, individuato nello strumento urbanistico comunale, interessato dalla richiesta di realizzazione di alloggi galleggianti dovrà prevedere un numero massimo di dette strutture non superiore a otto.



cb404636

